



**COMUNE DI VILLASOR**  
*Provincia del Sud Sardegna*

ORIGINALE

**DETERMINAZIONE AREA VIGILANZA**

**Numero 3 del 22-02-18**

**Reg. generale 74**

**Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO AI SENSI DELL'ART 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

- **Premesso** che questa Amministrazione ha recentemente bandito le gare d'appalto per l'affidamento dei servizi assicurativi per la copertura dei rischi "Furto contenuto", Incendio Fabbricati", Responsabilità civile Patrimoniale, Amministrativa e Contabile degli Amministratori e dei Dipendenti in P.O. dell'Ente" e che tutte le suddette gare sono andate deserte;
- **che** al 30.06.2018 sono in scadenza anche le polizze RCA e le polizze (ora in proroga tecnica) per la copertura dei rischi "Furto contenuto", Incendio Fabbricati";
- **Rilevato** pertanto che, al fine di evitare per il futuro il fenomeno delle "gare deserte", in ragione della complessità delle problematiche inerenti alla determinazione del contenuto delle polizze atte ad assicurare la migliore copertura di ogni possibile rischio e con riferimento alla varietà di polizze offerte dal mercato assicurativo, appare giusto ed opportuno giovare della collaborazione di un broker, figura professionale alla quale il Decreto Legislativo 209/2005 demanda lo svolgimento di attività di assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti assicurativi, collaborando anche nella loro gestione ed esecuzione;
- **Dato Atto** che:
  - l'apporto del broker in ausilio all'ente appare utile ed opportuno in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il quale per le conoscenze del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare le necessità dell'ente stesso e di sottoporre all'Amministrazione comunale le migliori formule assicurative reperibili anche in rapporto ai costi da sostenere;
  - l'assistenza e la consulenza del broker è opportuna e conveniente per il Comune considerato che le prestazioni del broker vengono retribuite, ai sensi di legge e della prassi in materia assicurativa, mediante il conferimento da parte della compagnia assicuratrice di una quota percentuale relativa ai premi di cui ai contratti conclusi e che conseguentemente per l'attività di brokeraggio assicurativo nulla sarà dovuto da parte del Comune di Villasor in aggiunta a quanto dovuto alle Compagnie assicuratrici;
- **Tenuto conto:**
  - che consolidate linee interpretative, elaborate dalla giurisprudenza e dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC), hanno evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle amministrazioni pubbliche, ai broker assicurativi;
  - che il ricorso all'attività del broker assicurativo, peraltro, è stato configurato, dalla stessa giurisprudenza e dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC), come appalto di servizi;
- **Considerato** che, al solo fine della determinazione delle soglie di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il valore presunto del servizio in oggetto, calcolato applicando una provvigione media del 10% in favore del Broker sull'ammontare dei premi per le polizze in essere al 2017 - pari

a circa 41.000,00 euro - è indicativamente stimato in €. 4.100,00 circa, pertanto è nettamente inferiore alla soglia di euro 40.000,00;

- **Che** il raggiungimento di tale importo non è comunque garantito, né il Comune di Villasor è in alcun modo vincolato a far conseguire al Broker un qualsiasi corrispettivo minimo;
- **Dato atto** che, trattandosi di servizi di natura intellettuale, l'affidamento del servizio non comporta oneri per la sicurezza; dunque non si darà luogo all'elaborazione del DUVRI e pertanto il costo specifico della sicurezza è pari a 0 (zero);
- **Visto** l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 2016, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 56/2017, il quale, per importi inferiori ad euro 40.000,00, consente l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- **Visto** l'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 "Aggregazioni e centralizzazione delle committenze" secondo cui: *"Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro"*
- **Verificato** che non è possibile fare ricorso alle convenzioni Consip e al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) - ai sensi dell'art.1, comma 450, della legge n.296/2006- in quanto non risultano disponibili offerte per i servizi di brokeraggio assicurativo;
- **Vista** la proposta presentata al prot. n. 2897 del 20.02.2018 dalla Società PAUBROKER s.r.l.s. di Pau Giovanni, regolarmente iscritto al RUI, con sede legale in Oristano, Via San Simaco n. 55, cod. fisc.PAUGNN67S27M030Y per lo svolgimento dell'incarico di brokeraggio assicurativo presso il Comune di Villasor;
- **Preso atto** che la suddetta società ha dichiarato (ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici elencate nell'art. 80, commi 1 -2 -3 -4-5, del nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs 50/2016 e smi), nonché di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi e di capacità tecnico-professionale adeguati per l'affidamento del servizio;
- **Atteso che** la ditta è iscritta al n. B000536033 del Registro Unico degli Intermediari assicurativi (RUI) e svolge la propria attività di brokeraggio principalmente a favore di diverse pubbliche amministrazioni (Comuni e Unioni dei Comuni), vantando una comprovata e lunga esperienza nel settore, come si desume dal curriculum della stessa;
- **Dato atto** che il servizio di brokeraggio assicurativo in oggetto non comporta oneri diretti a carico dell'Ente in quanto l'opera del Broker viene remunerata direttamente dalle compagnie assicurative, che fissano l'entità dei premi;
- **Atteso** che il servizio, in considerazione della complessità e della diversificazione degli adempimenti connessi al settore assicurativo e del continuo evolversi delle responsabilità ricadenti in capo alle Amministrazioni Pubbliche, è ragionevole abbia durata pluriennale;
- **Ritenuto** dunque opportuno affidare il suddetto servizio per 3 (tre) anni e, precisamente, per il periodo 01/03/2018 - 28/02/2021, fatta salva la facoltà per l'Ente di rescindere il contratto in qualsiasi momento per comprovati motivi (quali inadempienza, cessato interesse da parte dell'Amministrazione, sopravvenuta antieconomicità, ecc.) dopo che sia decorso il primo anno di mandato. E' tuttavia consentito il rinnovo del contratto per tre anni dalla scadenza. E' inoltre facoltà dell'amministrazione, in alternativa al rinnovo, consentire la proroga del contratto per un periodo massimo di sei mesi al fine di procedere a nuovo affidamento del servizio ai sensi dell'art. 106 del D.lgs 50/2016 e smi;
- **Vista** la Determinazione n. 4/2011 AVCP dove, al punto 4.10, si afferma: *"Per quanto attiene alla prassi dei pagamenti nel mercato assicurativo tra le imprese di assicurazione, i broker e le pubbliche amministrazioni loro clienti, si può ritenere che sia consentito al broker d'incassare i premi per il tramite del proprio conto corrente separato di cui all'art. 117 del Codice delle assicurazioni (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), identificato e comunicato quale conto "dedicato" ai sensi della legge n. 136/2010, senza richiedere l'accensione di un altro conto dedicato in via esclusiva ai pagamenti che interessano le stazioni appaltanti...."*;

- **Ritenuto**, quindi, di procedere ad autonoma procedura per l'acquisizione del servizio di che trattasi mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del regolamento comunale per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, incaricando per tre anni (1 Marzo 2018 - 28 Febbraio 2021) la Società PAUBROKER s.r.l.s di Pau Giovanni – Oristano, regolarmente iscritta al R.U.I., per l'espletamento del servizio di brokeraggio assicurativo;
- **Visto** lo schema di convenzione, ai sensi e per gli effetti dell' art.192 del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i., che disciplina i termini e le modalità di espletamento del servizio, nonché le altre obbligazioni tra le parti;
- **Dato atto** che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. n. 241/90, è il sottoscritto Responsabile dell'Area Vigilanza;
- **Ritenuta** la propria legittima competenza per l'assunzione del presente provvedimento, configurandosi lo stesso quale atto di gestione amministrativa, in relazione:
  - al vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
  - al Decreto Sindacale n. 5 del 5.01.2018 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area di Vigilanza;
  - all'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
  - alla Deliberazione G.C. n. 168 del 29.11.2005 avente a oggetto "P.E.G. Settore Vigilanza – Integrazione", con la quale il Responsabile dell'Area Vigilanza veniva incaricato per la gestione del pacchetto assicurativo del Comune;
- **Visto** lo Statuto Comunale vigente approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 8 Luglio 2002;
- **Visto** il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e s.m.i.;
- **Visto** il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 30 Novembre 2001;
- **Visti** gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, c. 32 della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";
- **Attestata**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- **Accertata** la completa assenza di conflitto di interesse del sottoscritto con il beneficiario della presente determinazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 50/2016;
- **Dato atto** che il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000, in quanto il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario a carico dell'Ente;

#### **DETERMINA**

1. **Di affidare**, per le motivazioni esposte in premessa, alla Società PAUBROKER s.r.l.s di Pau Giovanni, iscritto al RUI, con sede legale in Oristano Via S. Simaco n. 55, cod. fisc. PAUGNN67S27M030Y, l'incarico di brokeraggio assicurativo per un triennio (01/03/2018 - 28/02/2021), da svolgersi secondo i termini e le modalità contenuti nello schema di convenzione allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di attestare che l'oggetto del presente provvedimento non è compreso nelle convenzioni attive con CONSIP S.p.A., né sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
3. Di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art.192 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
4. Di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze;
5. Di dare atto che:

- E' facoltà dell'Ente di rescindere il contratto in qualsiasi momento per comprovati motivi (quali inadempienza, cessato interesse da parte dell'Amministrazione, sopravvenuta antieconomicità, ecc.) dopo che sia decorso il primo anno di mandato.
  - E' consentito il rinnovo del contratto per tre anni dalla scadenza.
  - E' inoltre facoltà dell'amministrazione, in alternativa al rinnovo, consentire la proroga del contratto per un periodo massimo di sei mesi al fine di procedere a nuovo affidamento del servizio ai sensi dell'art. 106 del D.lgs 50/2016 e smi.;
6. Di dare atto che il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta oneri finanziari diretti, né presenti e né futuri, a carico del Comune di Villasor in quanto, come da consolidata consuetudine di mercato, le prestazioni del Broker saranno remunerate tramite provvigioni poste a carico delle Compagnie assicuratrici con le quali saranno stipulati i contratti assicurativi, pertanto non si rende necessaria l'assunzione di alcun impegno di spesa.
  7. Di rendere noto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Mauro Pisano - Responsabile dell'Area Vigilanza;
  8. Di dare atto che non sussistono conflitti di interesse tra il sottoscritto e l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016;
  9. Di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, che la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, è attestata mediante la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
  10. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio comunale ai sensi dell'art. 29 del Regolamento comunale degli uffici e dei servizi ai fini della generale conoscenza e inoltre di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 e 1, c. 32 della legge 190/2012, mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" - sottosezione "Bandi di gara e contratti".

**IL RESPONSABILE DELL'AREA  
PISANO MAURO**

**PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 147-bis DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267:**

**PARERE:** Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

\*\*\*\*\*

Data: 22-02-2018

Il Responsabile del servizio  
**PISANO MAURO**

---

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 22-02-2018 n. Reg 193 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento Comunale Uffici e Servizi.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA  
PISANO MAURO**